



COMUNE DI MARENE
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA COMPARTICIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F.**

**ALLEGATO ALLA D.C.C. N. 05
DEL 21/03/2007
IL SEGRETARIO COMUNALE**

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.).

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale è determinata entro i limiti stabiliti dalla legge.
2. La variazione dell'aliquota dell'addizionale è deliberata dal Consiglio Comunale ogni anno entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
3. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine l'aliquota si intende prorogata di anno in anno.

Articolo 3

DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE

1. A decorrere dal 01/01/2007 il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente al Comune di Marene in base al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi di legge.

Articolo 4

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere agevolmente visione.

Articolo 5

AGGIORNAMENTO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 6

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2007.
2. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.